



CITTÀ DI ALESSANDRIA

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e in attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano". Disciplina delle aree, periodi e orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'articolo 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate;
- ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 256-bis, le sanzioni ivi previste non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- l'articolo 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) – tra cui la paglia, gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi e da attività agricole e agro-industriali – effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non sono attività di gestione dei rifiuti, precisando che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che può essere sospesa o vietata nei casi in cui possano derivare rischi per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei valori annuali per le polveri sottili.

PREMESSO altresì che

- nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, nell'area del Bacino Padano permane il superamento dei valori limite stabiliti per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO₂ e le procedure di infrazione avviate per tale motivo dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), demanda alle Regioni e alle Province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree in cui i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.

VISTO

- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto in data 8 giugno 2017 dal Ministro dell'Ambiente e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, finalizzato a definire ulteriori e condivise misure di risanamento, da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, che possono essere adottate anche in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

- la Regione Piemonte, mediante D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, dà attuazione agli impegni previsti dal suddetto Accordo di Programma, approvando i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee nonché le prime misure strutturali omogenee per l'area del Bacino Padano, per la cui attuazione viene fornito uno schema di Ordinanza Sindacale tipo all'Allegato 3;
- tra le misure omogenee strutturali previste dall'Accordo di Programma vi è il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo, da attuarsi a partire dal 1° ottobre 2017.

VISTA l'Ordinanza Sindacale della Città di Alessandria n. 444 del 01.08.2014, relativa alla disciplina delle aree, periodi e orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature, in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006.

RITENUTO

- necessario aggiornare i contenuti della sopra citata Ordinanza Sindacale n. 444 del 01.08.2014 rispetto al divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017, con particolare riferimento al periodo di attuazione del suddetto divieto e alle deroghe ammesse ai sensi dello schema di Ordinanza Sindacale di cui all'Allegato 3 della D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
- altresì opportuno confermare le disposizioni e cautele della precedente Ordinanza Sindacale n. 444 del 01.08.2014.

VISTO l'art. 23 del Regolamento Comunale di Igiene, che vieta la combustione all'aperto di materiale vario, fatto salvo quanto previsto dalle norme e leggi nazionali e regionali e purché non crei molestia al vicinato.

VISTO l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale.

CONSIDERATO che sussistano le condizioni, i requisiti ed i presupposti di legittimazione per l'adozione del presente provvedimento.

VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

VISTA la L.R. 21 del 19/11/2013.

VISTO l'art. 59 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

ORDINA

1. La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 444 del 01.08.2014, relativa alla disciplina delle aree, periodi e orari consentiti per la combustione in loco di materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature, in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. In attuazione del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, nel territorio del Comune di Alessandria a partire dal 1° ottobre di ciascun anno e fino al 31 marzo dell'anno successivo è vietata la combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:
 - in presenza di emergenza sanitaria (certificata dal Servizio Fitosanitario Regionale) e solo su stoppie non trinciate;
 - in presenza di suoli asfittici (identificati dal Servizio Fitosanitario Regionale), nei quali l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e per i quali non sia possibile l'interramento.
3. È consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei "vuoti") per ettaro giornalieri esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° aprile al 31

maggio e dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate:

- le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione del materiale stesso;
- la combustione è ammessa esclusivamente al di fuori del perimetro del centro abitato e delle aree definite residenziali dal vigente Piano Regolatore Comunale;
- la combustione di materiale agricolo è vietata nei mesi di giugno e luglio, in considerazione della spiccata vocazione cerealicola del territorio comunale, della presenza di vaste superfici coltivate ad orzo e frumento e del conseguente rischio che la combustione di residui agricoli possa innescare accidentalmente incendi nei campi di cereali prossimi alla raccolta;
- sono fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Piemonte in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi (art. 5 L.R. 21/2013 e s.m.i.), quando la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;
- la combustione di materiale agricolo deve svolgersi in assenza di vento, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, restando inteso che entro l'orario limite delle 19:00 non solo le fiamme e le braci dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli in alcuna misura;
- la combustione deve essere immediatamente sospesa in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche (es. presenza di vento);
- la combustione deve avvenire alla massima distanza possibile dai circostanti edifici e comunque mai a meno di 30 metri dagli stessi e a distanza di 50 metri da autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione nonché a distanza di 30 metri dalle altre strade carrabili e a distanza di 100 metri dai boschi;
- per l'accensione dei fuochi in prossimità dei boschi, anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza, è necessario il benessere del Corpo Forestale dello Stato;
- è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo, ovvero l'accensione di fuochi qualora siano già presenti altri focolari nel raggio di 100 metri;
- l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme, affinché che il responsabile possa condurre con profitto e senza rischi il controllo della combustione;
- durante tutte le fasi dell'attività di combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona maggiorenne di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- deve essere attuata ogni cautela, in particolare il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente circoscritto e isolato per prevenire il propagarsi del fuoco, lasciando intorno al sito una fascia libera di vegetazione e dotandosi di idonee attrezzature per evitare il propagarsi delle fiamme e disporre nelle vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- le faville provenienti dalla combustione non devono innescare ulteriori focolai ed incendi;
- il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e centri abitati e, qualora tale situazione si verificasse per il mutamento delle condizioni atmosferiche, il fuoco dovrà essere spento;
- l'accensione dei fuochi è sconsigliata nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente Ordinanza devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini ammendanti;
- il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

AVVISA

- che, in caso di constatazione di inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza secondo le modalità stabilite dalla stessa, troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. da Euro 25,00 a Euro 500,00;

- resta vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente Ordinanza, attività sanzionata ai sensi 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- il Comune di Alessandria non rientra nell'elenco dei Comuni in cui l'accensione di fuochi nei boschi è ammessa ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. b) della L.R. 21/2013, pertanto all'interno di "boschi" come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, la combustione di materiale agricolo è vietata fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 11 comma 3 lettere a) ,d), e) della L.R n. 21/2013 e s.m.i..

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;
- la divulgazione a mezzo di comunicato stampa al fine di garantire la massima diffusione;
- la trasmissione in copia :
 - al Servizio Autonomo Polizia Locale del Comune di Alessandria
 - al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Alessandria
 - al Comando Carabinieri di Alessandria
 - al Comando Guardia di Finanza
 - alla Questura di Alessandria
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria
 - all'Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
 - alla Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente
 - all'ASL AL
 - alla Prefettura di Alessandria

DEMANDA

Al Servizio Autonomo Polizia Locale e agli altri Organi di Vigilanza operanti sul territorio la verifica del corretto adempimento del presente provvedimento.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento, ai sensi Legge 241/1990 e s.m.i., è l'Ing. Marco Italo Neri, in qualità di Direttore della Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile della Città di Alessandria, e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento stesso presso il Servizio Attività Commerciali, Agricoltura e Polizia Amministrativa – Ufficio Polizia Amministrativa e Agricoltura;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO<, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 21/12/2017